



RUOLO ZOOTECNICO DEI TEST ATTITUDINALI

di Cesare Bonasegale

Dal 1 luglio le Società Specializzate saranno autorizzate a svolgere i test attitudinali previsti dall'Art. 55 del nuovo Regolamento delle prove. Le grandi opportunità zootecniche di questa innovazione.

Le prove di lavoro hanno la funzione di identificare – e quindi segnalare – i soggetti più idonei alla riproduzione.

Ma scopo della cinofilia è anche di verificare le qualità funzionali delle razze, che però viene vanificato dalla ristrettezza del numero di soggetti sottoposti a controllo: attualmente i cani partecipanti alle prove riconosciute dall'ENCI sono infatti nell'ordine dell'1% (ed anche meno) della popolazione delle singole razze da ferma.

Di fatto cioè l'incapacità di appurare in termini attendibili lo stato evolutivo delle razze da ferma svuota di significato i piani di allevamento, proprio perché viene meno la possibilità di verificare l'effetto della selezione. Facciamo un esempio pratico: che significato avrebbe insistere nell'utilizzare in allevamento soggetti che si mettono in luce soprattutto per andatura molto veloce e cerca particolarmente ampia se per ipotesi venisse invece appurato che fra i cani dei cacciatori e nell'ambiente in cui viene praticata la caccia, le carenze più frequenti fossero magari una scarsa attitudine alla ferma.

Ripeto: è solo un esempio, probabil-

mente poco calzante per alcune razze, ma non lontano dalla realtà di altre.

Sta di fatto però che oggi nessuno è in possesso di un quadro attendibile sulle principali carenze funzionali delle varie razze da ferma.

Il nuovo regolamento delle prove – e precisamente l'Art. 55 (*) – potrebbe almeno in parte colmare questa lacuna consentendo di effettuare “test attitudinali” denominati “*Prove speciali di attitudine venatoria*” formulati in modo da attrarre una fascia più ampia di utilizzatori del cane da ferma, incentrati cioè sulla dimostrazione delle qualità naturali e senza che le carenze di addestramento comportino l'eliminazione dal test.

Ma oltre all'effetto promozionale di riavvicinamento dei cacciatori alla cinofilia, questi “test attitudinali” potrebbero svolgere una preziosa funzione zootecnica nel senso più sopra illustrato se i giudici – oltre ad esprimere la valutazione globale del cane – compilassero anche una scheda pre-configurata la cui spunta indica la presenza/assenza di alcuni fondamentali difetti funzionali, come ad esempio: mancanza di rigidità nella ferma, scarsa passione, cerca ristret-

ta, ecc. così da consentire l'identificazione delle più frequenti deficienze fra i cani dei cacciatori da cui trarre preziose indicazioni per l'allevamento.

Nel dar corpo al regolamento delle “Prove Speciali di attitudine venatoria” è perciò auspicabile che le Società Specializzate tengano conto di ciò: in altre parole i “test attitudinali” non dovranno essere visti come prove di serie B ad uso e consumo dei cani dei cacciatori in cui si chiude un occhio sulla correttezza e sull'addestramento a favore della dimostrazione di qualità naturali; i test attitudinali dovranno invece svolgere anche un importante ruolo zootecnico, indicando su di un campione di ampiezza più significativa le lacune più frequenti nelle singole razze, così da indirizza-

(*) Sul Giornale della Cinofilia del mese scorso, ho pubblicato un ampio commento che ha evidenziato le principali novità introdotte dal nuovo Regolamento delle prove dei cani da ferma.

Per quanto riguarda l'Articolo 55 in particolare, ne trascrivo letteralmente il testo in calce a queste pagine.

re di conseguenza adeguati correttivi.

Il tutto con una procedura che faciliti il consolidamento statistico di dati omogenei.

L'esperienza che verrà in tal modo maturata potrà suggerire ulteriori sviluppi, per esempio l'utilizzazione delle "Prove Speciali di attitudine venatoria" come progeny test funzionali (già ampiamente utilizzati in altri settori della zootecnia) per quantitativizzare la capacità di determinati riproduttori di trasmettere alcune qualità naturali, a confronto con le qualità trasmesse da altri riproduttori su di un analogo gruppo di loro prodotti.

Le "Prove Speciali di attitudine venatoria" possono cioè diventare uno strumento di controllo sulla trasmissione genetica dei comportamenti, contribuendo così a far compiere un significativo progresso culturale e

scientifico nell'allevamento dei cani da ferma.

La stesura dei regolamenti di attuazione di questi test attitudinali dovrà fra l'altro prevedere giudizi inequivocabilmente differenziati da quelli delle prove convenzionali, adottando qualifiche diverse per le quali la proposta più semplice potrebbe essere l'adozione di votazioni numeriche e cioè: 8 equivalente all'Ecc., 7 per esprimere il M.B., 6 per il B. ed il 5 (o addirittura il 4) per l'insufficienza. Questo tipo di votazione semplificherebbe per altro la determinazione di indici medi relativi alla razza, ricavati cioè dalla somma dei voti ottenuti dai cani oggetto del test diviso dal numero dei cani verificati, mediato dal valore di attendibilità in funzione dell'ampiezza del campione oggetto della verifica.

A questo punto però sorge legittimo

il dubbio se tutte le Società Specializzate saranno in grado di dare autonomamente corpo ad un sistema di test attitudinali che consenta il raggiungimento degli obiettivi che l'Art. 55 mette a disposizione di una cinofilia più evoluta.

Restano infine da definire i vari aspetti burocratici delle "Prove Speciali di attitudine venatoria", come per esempio le modalità e le date del loro inserimento a calendario, l'entità delle tasse di iscrizione da versare all'ENCI e le modalità della registrazione dell'esito di queste prove.

Ci sarebbe cioè materia di lavoro per una Commissione appositamente incaricata dall'ENCI.

Come anticipato nella nota della pagina precedente, trascrivo qui di seguito il testo dell'Articolo 55 del nuovo Regolamento delle Prove dei cani da ferma.

Art. 55 – Prove Speciali di attitudine venatoria.

L'ENCI o le Associazioni Specializzate, nell'ambito di programmi di selezione a tutela delle razze rappresentate, hanno la facoltà di organizzare manifestazioni con applicazioni in deroga dagli articoli previsti dal presente regolamento.

Esse possono consistere in esibizioni di lavoro senza attribuzione di qualifiche valide per i titoli di Campionato, ovvero test attitudinali per soggetti a cui non viene richiesta la formale correttezza prevista dal regolamento che precede.

Queste manifestazioni potranno essere giudicate anche da Esperti Giudici dell'ENCI, secondo quanto stabilito da un apposito regolamento predisposto dalle singole Associazioni Specializzate.

Per questi tipi di manifestazioni, ciascuna Associazione Specializzata dovrà presentare all'ENCI per approvazione un programma di realizzazione, precisando gli obiettivi che si prefigge – coerenti con il Piano di Allevamento della razza – nonché il regolamento con i criteri di valutazione.

Su richiesta delle singole Società Specializzate, il Consiglio Direttivo dell'ENCI potrà approvare la Certificazione Speciale di Attitudine Venatoria come titolo alternativo per l'ammissione alla classe lavoro nelle esposizioni e/o come titolo alternativo per l'ammissione al Registro dei Riproduttori Selezionati.